



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/PAS.10176(1)

Roma, 18 AGO. 2011

OGGETTO: Disciplina autorizzatoria per le movimentazioni di armi, munizioni e materie esplosive da e verso la Repubblica di San Marino a seguito dell'Intesa Tecnica tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento Affari Esteri della citata Repubblica, siglata il 4 agosto 2011  
- Disposizioni integrative alla circolare n. 557/PAS/U/006063/10176(1), del 29 marzo 2011.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI  
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDIBOLZANOTRENTOAOSTALORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO  
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
ALL'AMBASCIATA D'ITALIA c/o  
LA REPUBBLICA DI  
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE SARDA  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE SICILIANA  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE  
REGIONI A STATUTO ORDINARIO  
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI  
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA  
DI FINANZA

SEDESEDEROMASAN MARINOROMACAGLIARIPALERMOTRIESTELORO SEDIROMAROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In data 04/08/2011 questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha siglato un'Intesa Tecnica (d'ora in avanti l'Intesa) con il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, per lo scambio delle informazioni finalizzate alla movimentazione di armi, munizioni e materie esplodenti da e verso quel Paese.

Con la presente circolare si intende, pertanto, fornire i primi opportuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell'Intesa, nonché apportare le integrazioni alle disposizioni fornite con la circolare in oggetto richiamata, resesi necessarie anche alla luce dell'adeguamento della normativa sanmarinese alle più recenti disposizioni comunitarie in materia e nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa.

## ***Acquisto di armi, munizioni e materiali esplodenti presso San Marino da parte di un cittadino italiano o di un soggetto residente o domiciliato in Italia – Adempimenti.***

A seguito delle recenti modifiche introdotte nella normativa sammarinese di settore (Legge 13 marzo 1991, n. 40, recante "Acquisto armi da fuoco", e successive modifiche ) e dell'Intesa in argomento, ai fini dell'acquisto, da parte di un soggetto residente o domiciliato in Italia, di armi, munizioni e materie esplodenti (polveri ed articoli pirotecnici di IV e V Categoria, ovvero muniti del marchio "Ce del Tipo") presso San Marino, lo stesso, oltre a possedere un valido titolo abilitativo all'acquisto (licenza di porto d'armi o nulla osta all'acquisto rilasciati dall'Autorità di P.S. italiana), deve, in ogni caso, ottenere il nulla osta dalla locale Gendarmeria.

Se l'acquisto è effettuato presso un'armeria, la cennata normativa sammarinese prevede che, oltre all'interessato, possa essere lo stesso armiere ad inoltrare la richiesta. Se invece, l'acquisto è effettuato presso un privato, la richiesta di nulla osta dovrà essere presentata direttamente dall'acquirente. La richiesta del nulla osta deve, comunque, essere sottoscritta sia da chi intende vendere che da colui che intende acquistare.

Non appena ricevuta la richiesta, la Gendarmeria, a sua volta, provvede immediatamente ad informare i competenti organi di Polizia italiani. In particolare, il citato Corpo curerà l'immediato inoltro alla Questura o Prefettura – U.T.G. competente, per via telematica, di una comunicazione – completa di tutte le informazioni del caso - concernente l'intenzione del citato soggetto di voler acquisire i materiali in questione e nella quale la stessa Gendarmeria segnala la presenza, o meno, di motivi ostativi all'acquisto medesimo, richiedendo, nel contempo, il nulla osta dell'Autorità di pubblica sicurezza italiana.

La Questura o Prefettura – U.T.G. che riceve tale comunicazione, esperiti gli opportuni accertamenti di rito sul richiedente, ne comunica, senza ritardo, l'esito alla Gendarmeria sammarinese, che, a sua volta, provvede ad autorizzare l'armiere alla vendita del caso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si fa presente, in particolare, che, trascorsi otto giorni dall'inoltro della suindicata comunicazione da parte della Gendarmeria al competente Ufficio di P.S. italiano senza che sia stato alcun riscontro da parte di questo ultimo, la vendita ed il conseguente trasferimento nel territorio nazionale del materiale oggetto della richiesta (armi, munizioni o materie esplosive) può ritenersi autorizzata. Pertanto la Gendarmeria sammarinese, decorso detto termine, ove null'altro osti, comunica all'armeria (o al privato sanmarinese) il nulla osta alla cessione.

Oltre ai sopra indicati adempimenti preventivi da effettuare per i trasferimenti dei materiali in questione da San Marino verso l'Italia, è opportuno richiamare anche quelli successivi.

Ed infatti, la menzionata normativa della Repubblica di San Marino – a seguito delle recenti novelle introdotte - stabilisce che, ad avvenuta vendita/cessione delle armi o degli altri materiali, acquistati da soggetti residenti o domiciliati in Italia, l'armeria (o il privato venditore) deve darne, in tempo reale, comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria, che provvederà, immediatamente, ad informare gli organi di Polizia italiana competenti.

## ***Acquisto di armi, munizioni e materiali esplosivi nel territorio italiano da parte di un cittadino sanmarinese o di un residente presso la Repubblica di San Marino.***

Per quanto concerne l'acquisto degli stessi materiali da parte di un cittadino sanmarinese o di un residente presso quella Repubblica presso un armeria (o presso un privato) nel territorio italiano, si rappresenta che lo stesso potrà avvenire – in base a quanto previsto dagli artt. 35 e 55 del T.U.L.P.S., solo mediante rilascio del previsto nulla osta del Questore all'acquisto armi o esplosivi (o di licenza di porto d'armi), che, nel caso dei cittadini sanmarinesi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, tenuto conto della procedura di informazione reciproca instaurata con l'Intesa fra i due Paesi, dovrà essere immediatamente comunicato alla Gendarmeria sammarinese.

Tutto ciò premesso, codesti Uffici sono pregati di voler tenere intese dirette con la Gendarmeria della Repubblica di San Marino, al fine di attuare, nella più rapida forma possibile, la procedura di reciproca comunicazione in via telematica prevista all'Intesa, dandone comunicazione, per conoscenza, all'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale al seguente indirizzo email: [dippspasesportazioniarmi@pecps.interno.it](mailto:dippspasesportazioniarmi@pecps.interno.it)

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini dell'applicazione uniforme delle disposizioni impartite e per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti istruttori ad essa connessi in materia di movimentazione di armi, munizioni e materiali esplosivi da e verso San Marino, nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica interna ed internazionale e dei cogenti impegni sovranazionali cui l'Italia ha aderito, si rappresenta – ad integrazione della disposizioni impartite con la richiamata circolare n.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/PAS/U/006063/10176(1), del 29 marzo 2011 - che il sistema di scambio di informazioni con l'Autorità di Polizia della Repubblica di San Marino introdotto dall'Intesa, come esplicito nella presente circolare, possa ritenersi sufficiente al trasferimento, da e verso S. Marino, dei predetti materiali.

In particolare, poiché l'Intesa ricomprende anche lo scambio di informazioni per le movimentazioni, da quel territorio, delle munizioni e delle materie esplodenti (polveri ed articoli pirotecnici di IV e V Categoria, ovvero muniti del marchio "Ce del Tipo"), ai fini della relativa completa attuazione i Sigg. Prefetti sono delegati permanentemente - con esclusivo riferimento alle movimentazioni da San Marino - all'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 54 del T.U.L.P.S.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Manganelli